



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

03 Terza sezione CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. /2017

tra

PARTE-ATTRICE

e

S.P.A.

PARTE CONVENUTA

Oggi **24 marzo 2022**, alle ore 08.00, l'udienza viene tenuta dal GOP Dott.ssa Sabrina Luperini, nella propria stanza virtuale d'udienza con "trattazione scritta" secondo quanto previsto e consentito dal DL 18/20, DL 23/20 e DL 44/21, nonché dai relativi provvedimenti organizzativi adottati dal Presidente dell'intestato Tribunale di Firenze.

Sono comparsi dunque in maniera figurata:

Per l'avv. **ORSINI ALESSIO**
Per già S.P.A., l'avv.
Il GOP,

letti gli atti ed esaminati i documenti di causa;
lette le note di trattazione depositate in pct dai difensori delle parti;
preso atto delle conclusioni ivi rassegnate;
successivamente, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.*.

Il Giudice
dott. Sabrina Luperini





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

03 Terza sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato ex art. 281 ~~sexies~~ c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. '2017 promossa da:

(C.F.), con il patrocinio dell'avv. ORSINI ALESSIO, elettivamente domiciliato in Via Treviri, 202 63100 Ascoli Piceno presso il difensore avv. ORSINI ALESSIO

PARTE ATTRICE

contro

(C.F.), con il patrocinio dell'avv. , avv. e avv.), elettivamente domiciliato in VIA , presso il difensore avv. .

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta dell'odierna udienza cartolare, depositate nel fascicolo telematico di causa e richiamate a verbale d'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Fatto e Diritto

Il contenuto del presente provvedimento, - il cui originale è costituito da un documento informatico sottoscritto digitalmente e depositato telematicamente nel fascicolo informatico di causa, ai sensi degli artt. 15 e 35, comma I, D.M. 44/2011 e s.m.-si atterrà al canone normativo dettato dagli art. 132, co. 2°, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una *concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione*, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.



Detto canone redazionale è stato del resto ribadito, per il processo civile telematico, dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2-ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), che ha aggiunto il comma 9-octies all'art. 16 bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), tale per cui "gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica".

I. L'attore, sig. _____ ha introdotto il presente giudizio, proponendo opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. _____ 2016 R.D.I. emesso dall'intestato Tribunale di Firenze in data 09.02.2016, in favore della banca _____ cessionaria del credito di _____ spa.

L'opponente ha dunque convenuto in giudizio la società _____ spa, in giudizio tramite la mandataria _____ srl, contestando, in primis, la carenza di legittimazione/titolarietà attiva della società opposta rispetto alla pretesa creditoria azionata in via monitoria, nonché, la nullità del finanziamento (doc. 3 produzioni opponente) contratto dall'opponente _____ con l'allora _____ spa, -posizione fatta oggetto di cessione in favore della società qui opposta (doc. 4)-, poiché viziato da usurarietà, anatocismo, oltre che da indeterminatezza delle condizioni, contestando pertanto la legittimità delle somma ingiunta (euro 21.588,27 oltre interessi e spese).

_____ spa, ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato l'infondatezza dell'opposizione e chiesto la conferma del decreto ingiuntivo.

Alla prima udienza di comparizione, tenutasi in data 14.11.2017, il decreto ingiuntivo veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo e disposto in ordine all'avvio della necessaria procedura di media-conciliazione.

Assolta l'obbligatoria condizione di procedibilità cui il presente giudizio, per ragioni di materia (bancaria) è sottoposto ex art. 5 del D.L.vo 28/2010, la causa veniva istruita mediante consulenza tecnica affidata al dott.

_____, iscritto all'Albo dei Ctu di questo Tribunale.

Il nominato consulente, nel proprio elaborato peritale, depositato nel fascicolo di causa telematico in data 18.12.2019, ha affermato di aver verificato *la non corrispondenza degli interessi applicati al mutuo, se ricalcolati ai tassi contrattuali, sia con riferimento al tasso di interesse corrispettivo che a quello moratorio* (cfr. pagg. 9-11 della ctu) e che il saldo dare-avere tra le parti, frutto del giusto ricalcolo, è pari alla somma di euro 9.839,71 (pag. 17 della CtU).

La causa passa ora in decisione a seguito di discussione orale sostituita dal deposito di note di trattazione scritta.

II. Ebbene, in ordine logico, il primo motivo di opposizione, fra quelli addotti dalla parte opponente, è quello relativo all'eccepta carenza di legittimazione attiva e di titolarità del diritto posto a base dell'azione di _____ spa.

Nel nostro ordinamento, come noto, infatti, si possono far valere in giudizio soltanto quei diritti che si "affermano" come diritti propri e la cui titolarità passiva si "afferma" in capo a colui contro il quale si propone la domanda (art. 81 cpc).



La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che la legittimazione ad agire o contraddire è una “condizione dell’azione”, intesa come diritto potestativo di ottenere dal giudice una decisione nel merito, vale a dire come identità tra colui che esperisce o contrasta l’azione e colui al quale la legge riconosce il potere di proporla o contrastarla, sicché tutte le questioni sull’effettiva titolarità del diritto riguardano il “merito” (cfr. sentenza Corte di Cassazione S.U. n. 2951/2016).

Da ciò consegue che, a differenza del difetto di “legitimatio ad causam”, attinente alla verifica della regolarità processuale del contraddittorio, il difetto dell’effettiva titolarità attiva o passiva del rapporto, attenendo al merito della controversia, deve essere provato da chi lo eccepisce.

Nella fattispecie, merita dunque rammentare che, vertendosi nell’ambito di opposizione a decreto ingiuntivo, ove pertanto come da consolidato orientamento della Corte di Cassazione (cfr. ex pluris Cass. sent. n. 6421/2003), “*solo da un punto di vista formale l’opponente assume la posizione di attore e l’opposto quello di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori...*”, detto onere di dimostrazione ricadeva in capo alla parte opposta. In esito all’eccezioni mosse dall’opponente, sarebbe stato onere della predetta, dar prova di essere invero il soggetto allo stato titolare della pretesa sostanziale dedotta nel procedimento monitorio e nel presente giudizio di opposizione (docc.3-4-5 fascicolo monitorio).

L’opposta ha dal canto proprio ritenuto di aver assolto al suddetto onere probatorio che le competeva, sin dalla fase monitoria, reputando come sufficiente a dimostrazione della propria titolarità rispetto al rapporto bancario oggetto di ingiunzione, l’avviso della cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 del Testo Unico Bancario.

L’opposta non ha tuttavia colto nel segno, giacchè, come da insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, “*la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma che se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l’esistenza di quest’ultima.*” (Cassazione 31/01/2019, n. 2780).

La tematica della *probatio* della cessione di credito, regolata dall’art. 58 del Testo Unico Bancario, è del resto materia sulla quale la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, si è espressa più volte, in merito all’efficacia probatoria dei crediti ceduti da iscriversi alla pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale.

L’art. 58, c. 2, TUB dispone – ai fini dell’opponibilità della cessione ai debitori ceduti – che la banca cessionaria dia notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione e pubblicazione della stessa, rispettivamente, nel registro delle imprese e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Parte della giurisprudenza (si veda, *ex multis*, Tribunale di Pavia, sentenza n. 184 del 1 febbraio 2019), in passato maggioritaria, ha sostenuto che la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale permetta il riconoscimento della titolarità del credito ceduto.



Altra parte della giurisprudenza, ha ritenuto che l'art. 58 TUB, sebbene intervenuto al fine di semplificare la cessione dei crediti in blocco, non ha efficacia probatoria in ordine alla titolarità dei crediti fatti oggetto di cessione.

La giurisprudenza di merito più recente (cfr. Tribunale di Treviso, sentenza n. 26248 del 2 dicembre 2021; Tribunale di Verona, sentenza n. 26251 del 29 novembre 2021), richiamando la pronuncia della Corte di Cassazione n. 5617 del 28 febbraio 2020, -secondo la quale la pubblicazione in G.U. può costituire, al più, elemento indicativo della cessione, ma non è in grado di conferire certezza- nella sua " *minima struttura informativa*" - in ordine agli specifici e precisi contorni dei crediti che sono inclusi ovvero esclusi dalla cessione in oggetto-, ha adottato un orientamento maggiormente favorevole per il debitore ceduto, imponendo maggiori oneri a carico del creditore cedente.

In buona sostanza, è richiesto che i soggetti coinvolti, come nella fattispecie, in una cessione in blocco, assolvano all'adempimento di cui all'art. 58 TUB con il maggior grado di dettaglio possibile, descrivendo il più specificatamente possibile nell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale i criteri di individuazione dei crediti ricompresi nel perimetro della cessione.

I giudici di merito in particolare, hanno ritenuto di equiparare l'avviso pubblicato in G.U., ad una dichiarazione di scienza proveniente da terzi, che oltre a non avere valore confessorio, fa prova solamente con riferimento alla provenienza della dichiarazione, e solo liberalmente valutabili dal giudice, assumendo, una valenza soltanto indiziaria.

Questo decidente, in sede di sommaria delibazione sulla richiesta di provvisoria esecuzione dell'opposto decreto, con ordinanza a verbale d'udienza dell' 8 gennaio 2021, ha accolto favorevolmente la richiesta, ritenendo sufficientemente dimostrata la pretesa creditoria dell'opposta per il tramite dell'atto di cessione e del finanziamento dal quale il credito è scaturito; l'approfondimento proprio della presente fase decisoria, supportato dalle recenti pronunce di merito, induce ad una ulteriore più ponderata valutazione della fattispecie.

Nel caso di specie nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, come rilevato dalla parte opponente, *si leggono tutta una serie di criteri di inclusione di cui non è stata offerta una dimostrazione, come ad esempio: (iii) crediti per i quali, alle ore 23.59 del 29 maggio 2015, sia già stata comunicata dalla Cedente ai debitori ceduti l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine per inadempimento; (x) crediti in relazione ai quali non è in corso affidamento della posizione ad una agenzia di recupero crediti; (xi) crediti che risultino ancora in essere alle ore 00.01 del 22 giugno 2015; (xii) crediti indicati nella lista notarizzata in data 22 giugno 2015 dal notaio consultabile presso la sua sede in via nonche' presso la sede legale della Cedente; nonché criteri di esclusione: (iii) crediti vantati nell'ambito di rapporti di finanziamento da cui origina il relativo credito per i quali sono pendenti procedimenti penali o siano state presentate querele penali nei confronti di*



Non ha errato dunque l'opponente a contestare che l'opposta avrebbe dovuto provvedere al deposito, al fine di dimostrare o meno l'inclusione o meno della posizione creditoria oggetto di lite nella cessione, della lista notarizzata depositata presso il "notaio _____", come propende allo stato di ritenere larga parte della giurisprudenza di merito (vd. Sentenza del 26.10.2021 Tribunale di Oristano; Tribunale di Ascoli Piceno, Sentenza n. 510/2021; Corte D'Appello di Venezia sentenza n. 4710/2019; Tribunale di Milano sentenza n. 7350 del 16.09.2021; Tribunale di Treviso sentenza del 16.09.2021)

L'esame dell'eccezione sollevata in ordine alla legittimazione ad agire dell'opposta, riesaminata unitamente all'ulteriore motivi di opposizione relativi alla contestato nullità del finanziamento per cui è causa, conduce a ritenere che l'opposta ha infondatamente preteso di considerare come ammesso in via di non contestazione ex art. 115 cpc il credito ingiunto, venendo meno all'onere della prova di essere titolare del diritto reclamato, non avendo fornito adeguata dimostrazione documentale della propria titolarità in ordine alla pretesa fatto oggetto dell'opposta ingiunzione.

L'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, osservando che, nella predetta pronuncia, restano conseguentemente assorbite le ulteriori questioni trattate dalle parti.

III. Le spese di lite e di ctu vengono regolate secondo il principio della soccombenza e liquidate in favore del difensore della parte opponente, dichiaratosi antistatario, secondo le tabelle allegate al D.M. 55/2014 e s.m.i., tenuto di conto del valore della causa e dell'attività espletata.

- PER QUESTI MOTIVI -

Il Tribunale di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'opposizione promossa dal sig. _____, nei confronti di _____, mandataria di _____, reietta e/o assorbita ogni contraria e diversa istanza, avverso il decreto ingiuntivo n. _____ /2016 R.D.I. emesso dall'intestato Tribunale di Firenze in data 09.02.2016, così provvede:

- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il suddetto decreto;
- condanna la società opposta, _____ a rifondere la parte opponente delle spese di lite che liquida, in favore del relativo difensore, avv. Alessio Orsini, dichiaratosi antistatario, nella somma di euro 3.500,00
- pone le spese di ctu, nella misura già liquidata, definitivamente a carico della parte opposta.

Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la Privacy.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti a seguito di



Sentenza n. 853/2022 pubbl. il 24/03/2022

RG n. 2017

camera di consiglio virtuale ed allegazione al verbale dell'odierna udienza cartolare. **Repert. n. 1844/2022 del 25/03/2022**

Si comunichi-verbale chiuso alle ore 15.22.

Firenze, 24 marzo 2022

Il Giudice

dott. Sabrina Luperini

AVV. ALESSIO ORSINI

